



Mantenimento al figlio che lavora ma guadagna poco

Autore : Redazione

Data: 18/07/2019

Alimenti: quando il figlio guadagna poco bisogna versare il mantenimento? Che fare se un figlio fa pratica legale, commerciale o svolge il tirocinio professionale?



Tuo figlio si è laureato diversi anni fa in legge. Ha deciso di iniziare la pratica legale e, dopo aver fatto il tirocinio presso un importante studio, ha iniziato a svolgere la professione per sé, continuando a collaborare con il vecchio studio che, ogni tanto, gli passa qualche pratica. La mole dei suoi clienti è, però, ancora modesta e non arriva a più di 500 euro al mese in media. Si sente sfruttato e demoralizzato. Ciò nonostante, vorresti responsabilizzarlo e interrompere l'assegno di mantenimento che gli versi mensilmente da quando ti sei separato con sua madre. Lo puoi fare? Va pagato il **mantenimento al figlio che lavora ma guadagna poco?** Sul punto la Cassazione ha di recente messo la propria firma [1]. Ecco qual è stata l'opinione dei giudici supremi.

Il dovere di mantenimento dei figli fino all'indipendenza economica

Come noto, entrambi i genitori sono tenuti a garantire ai figli il **mantenimento** finché questi, anche se già maggiorenni, non hanno raggiunto l'**indipendenza economica**: la quale consiste nella capacità di automantenersi grazie a una occupazione che soddisfi le proprie capacità e aspirazioni (con un occhio sempre al mercato occupazionale e alla scarsità di posti). Il che significa che non si può interrompere il mantenimento a un figlio che ha studiato per fare il medico ma, fino alla specializzazione, si mantiene facendo il barman; o a un giovane praticante che, fino a quando non consegue il titolo, lavora in un call center.

Borse di studio, praticantati, apprendistati e **tirocini formativi**, per quanto retribuiti, non possono dar luogo a quell'**indipendenza economica** che fa venir meno il diritto al mantenimento. Difatti, tutte le volte in cui la condizione del figlio è ancora "**precaria**" questi non perde l'assegno.

Figlio che guadagna poco: ha diritto al mantenimento?

Proprio con riferimento al **giovane professionista con pochi clienti**, la Cassazione ha sposato la tesi più garantista nei confronti di quest'ultimo: va mantenuto il ragazzo trentenne che fa l'avvocato se non guadagna ancora abbastanza per badare economicamente a se stesso.

Se il figlio, già professionista e con una propria clientela, non si è ancora affermato non può considerarsi autonomo. Il genitore dovrà allora pazientare qualche anno prima di poter interrompere il versamento degli alimenti.

Si tenga conto che la stessa Cassazione, in passato, ha detto che tanto più il ragazzo si



avvicina ai 35 anni, tanto meno si può presumere che l'assenza di reddito dipenda da fattori esterni, indipendenti alla sua colpa: in buona sostanza, raggiunta una certa età, chiunque - anche in Italia - può trovare un posto di lavoro, sia pure non corrispondente alle proprie ambizioni. E ha il dovere di cogliere la palla al balzo non potendo stare una vita sulle spalle dei genitori. Il diritto del figlio - precisano i giudici - è giustificato se finalizzato ad un percorso di formazione, nel rispetto delle attitudini, e comunque compatibile con le possibilità economiche dei genitori.

Revisione mantenimento figli

Nell'ordinanza in commento, la Cassazione ha dato torto a un padre condannato a versare 300 euro al mese alla figlia trentenne perché gli introiti da avvocato non erano sufficienti al suo **sostentamento**. La difesa aveva sostenuto che la ragazza, neppure giovanissima, era ormai un avvocato e che, quindi, i giudici avrebbero dovuto revocare il mantenimento. Ma la tesi non ha fatto breccia: per i giudici supremi il padre dovrà continuare a versare il contributo fino a quando la donna non sarà una professionista affermata.

La Suprema Corte chiarisce che il giudice, nel valutare se il figlio ha ancora **diritto al mantenimento**, deve investigare sul singolo caso, accertando una serie di fattori: l'età, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno nel cercare un'occupazione e la complessiva condotta tenuta dal raggiungimento della maggiore età dall'avente diritto.

Resta ferma la possibilità per il genitore di chiedere la revoca dell'**assegno di mantenimento** in un momento successivo, ad autonomia raggiunta. Il padre potrà, quindi, ripetere la sua domanda di **revoca del mantenimento** al figlio quando il giovane sarà finalmente affermato come professionista.

Note:

[1] Cass. sent. n. 19155/2019.